



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

## COMUNICATO UFFICIALE N° 161 DEL 19 GIUGNO 2014

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 giugno 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza della Procura Federale, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

#### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 28 a carico di:

-la società ASD SERRESE, per rispondere della violazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., per avere ommesso di garantire la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo, al termine della gara Serrese – Pro Arena, del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 28.12.2013, consentendo, in tal modo, a numerosi sostenitori locali di accedere all'area antistante gli spogliatoi, di venire in contatto ed aggredire alcuni calciatori ed i dirigenti ospiti, come meglio specificato nella parte motiva;

-il Signor Salvatore ALBANO, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, per rispondere, per il rapporto di immedesimazione organica, della violazione ascritta alla Società ASD Serrese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., come sopra descritta.

#### IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

**Esaminati** gli atti che hanno dato origine al presente procedimento, da cui si evince che:

-il 28.12.2013, in Serra San Bruno (VV), si è svolta la gara del campionato Allievi Provinciali, Serrese - Promo Arena, diretta dall'Arbitro Alessandro Nicolosi della Sezione AIA di Vibo Valentia, terminata con il risultato di 0 – 5 a favore della squadra ospite;

il Direttore di gara, con il suo rapporto, riferiva al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale della LND di Vibo Valentia, che i dirigenti della squadra ospite, a pochi minuti dalla fine dell'incontro, entravano nel proprio spogliatoio e gli riferivano di essere stati aggrediti da alcune persone con pugni; pertanto, egli subito era intervenuto e notava l'evolversi di una rissa generale, nei pressi degli spogliatoi, durata pochi secondi, generata da persone estranee, non elencate nelle distinte di gara;

-il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, nella seduta dell'8.01.2014, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per quanto di competenza; detto provvedimento veniva pubblicato nel C.U. del 9.1.2014 della stessa Delegazione Provinciale;

-il Comitato Regionale Calabria, con la nota del 21.1.2014, in esecuzione della predetta delibera, trasmetteva gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**Rilevato** che il Collaboratore della Procura Federale, sig.Franco De Domenico, nel corso degli accertamenti, al fine di fare piena luce sulla vicenda, ha ritenuto opportuno ascoltare i sottonotati tesserati:

-il signor Alessandro Nicolosi, arbitro della gara in esame, della sezione AIA di Vibo Valentia, il quale, nel confermare il contenuto del rapporto, ha aggiunto che:

durante l'evolversi della rissa, partecipavano alcuni calciatori delle due squadre che non era riuscito a riconoscere e molti sostenitori della squadra Serrese, giunti fino all'area antistante gli spogliatoi, appena terminata la partita;

apprendeva poi da un dirigente della squadra ospite che, durante una rissa, un loro calciatore aveva ricevuto un pugno;

-il signor Vito Sgotto, Osservatore Arbitrale, il quale ha riferito che:

al termine della gara, mentre era a colloquio con l'arbitro, un dirigente della squadra ospite entrava nello spogliatoio ed informava lo stesso Direttore di gara che alcuni tifosi della Serrese, erano entrati arbitrariamente nell'impianto sportivo, precisamente nell'area antistante gli spogliatoi, e stavano aggredendo dirigenti della propria squadra;

era uscito subito dallo spogliatoio insieme all'Arbitro per verificare cosa stesse accadendo e notava una cinquantina di persone circa che si spintonavano tra di loro, tra loro tre o quattro calciatori di entrambe le squadre che non era riuscito a riconoscere, oltre a sconosciuti, sostenitori della Serrese, entrati abusivamente nell'impianto sportivo;

la rissa era durata circa cinque minuti ed i motivi erano da ricondursi a fatti accaduti in occasione di un'analogha gara disputata la stagione precedente, durante la quale da uno spogliatoio erano stati sottratti indumenti sportivi e telefonini;

-il signor Nicola Larobina, dirigente della società Promo Arena, il quale ha dichiarato:

al termine della gara in esame, nella zona antistante gli spogliatoi, alcuni calciatori della propria squadra erano stati aggrediti da numerosi sostenitori della squadra locale entrati abusivamente in quell'area;

in tale circostanza, suo figlio Pasquale, che aveva disputato la gara, era stato colpito con un pugno alla gola ed era caduto a terra, venendo soccorso dal massaggiatore, signor Raffaele Sette, che gli aveva praticato un massaggio;

vista la pericolosa situazione che si era creata, aveva avvisato l'arbitro di ciò che stava succedendo fuori dagli spogliatoi;

le aggressioni da parte dei sostenitori locali erano durate circa dieci minuti;

-i signori Antonio Idà, Dirigente, e Raffaele Sette, Massaggiatore, entrambi tesserati della società Promo Arena, i quali hanno concordemente riferito che:

al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, un individuo, facente parte di un gruppo di persone sconosciute, che sostava colà abusivamente, aveva sferrato un pugno alla gola del calciatore della propria squadra, Pasquale Larobina, il quale veniva soccorso dallo stesso massaggiatore Raffaele Sette, che gli praticava un energico massaggio per farlo riprendere dal principio di soffocamento;

in passato non erano esistiti rapporti tra la società Promo Arena e la società ASD Serrese;

-il signor Marco Idà, accompagnatore ufficiale della società Promo Arena, il quale ha dichiarato che appena terminata la partita, era subito andato via per urgenti impegni personali; e che soltanto in serata aveva appreso della rissa accaduta nei pressi degli spogliatoi e del pugno ricevuto dal calciatore Pasquale Larobina;

-il signor Salvatore Albano, Presidente della società ASD Serrese, il quale ha dichiarato:

di non avere assistito alla rissa verificatasi innanzi agli spogliatoi, al termine della gara in esame, perché impegnato ad accompagnare l'Arbitro a ritirare i documenti dei calciatori dallo spogliatoio dello stesso Direttore di gara ed a parlare nello spogliatoio con i propri calciatori;

soltanto in un secondo momento è venuto a conoscenza che innanzi agli spogliatoi si era verificata un'accesa discussione a voce alta tra due calciatori e qualche dirigente della propria Società, ma gli stessi non erano passati a vie di fatto;

nella circostanza, innanzi agli spogliatoi sostavano calciatori della prima squadra che dovevano iniziare gli allenamenti;

**Considerato** che, alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, dall'Osservatore Arbitrale e dai tesserati della società Promo Arena, è emerso che, al termine della gara in esame, numerosi sostenitori della squadra locale, non identificati, entrati deliberatamente nell'area antistante gli spogliatoi, aggredivano alcuni tesserati della società ospite, tra cui il calciatore Pasquale Larobina, colpito con un pugno alla gola, senza che la società ospitante ASD Serrese avesse garantito qualsiasi sistema di sicurezza per impedire ad estranei non autorizzati di accedere nell'area adiacente il terreno di gioco ed antistante gli spogliatoi stessi;

**Ritenuto** che l'omissione - posta in essere dalla Società ASD Serrese, responsabile dell'ordine e della sicurezza, prima durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo che nelle aree immediatamente adiacenti, consistita nell'aver disatteso totalmente tali doveri, non impedendo che numerosi sostenitori locali della stessa società al termine della gara in esame, venissero a contatto ed aggredissero i tesserati della società ospite Promo Arena, nell'area antistante gli spogliatoi - si ponga in violazione dell'art. 4, comma 4, del C.G.S.;

**Ritenuto** che la violazione addebitata alla Società ASD Serrese, per aver omesso di garantire la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., sia ascrivibile, per il rapporto di immedesimazione organica, anche al Presidente e Legale Rappresentante della stessa società, signor Salvatore Albano;

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Colonnello Domenico Infante;

**Visto** l'art. 32, comma 4, del C.G.S.;

#### HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 19 maggio 2014, prot. nr. 6791/540pf13-14/GT/dl:

-la società ASD SERRESE, per rispondere della violazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo, al termine della gara Serrese – Pro Arena, del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 28.12.2013, consentendo, in tal modo, a numerosi sostenitori locali di accedere all'area antistante gli spogliatoi, di venire in contatto ed aggredire alcuni calciatori ed i dirigenti ospiti, come meglio specificato nella parte motiva;

-il Signor Salvatore ALBANO, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, per rispondere, per il rapporto di immedesimazione organica, della violazione ascritta alla Società ASD Serrese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., come sopra descritta.



**RECLAMO nr.113 del Signor CUTRI' Giovanni Enzo (tesserato Soc.F.C.D.Scommettendo.it Fronti) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale LND Calabria di cui al C.U. n.119 del 13.3.2014 (squalifica fino al 31/12/2014).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il legale rappresentante del reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

dagli atti ufficiali emerge che il sig. Cutri, allenatore della Società Scommettendo.it Fronti, dopo essere stato espulso al 27° del 1° t. per proteste ed entrata abusiva in campo, fuori dal recinto di gioco continuava ad inveire nei confronti dell'arbitro, aizzando i tifosi della Società Scommettendo.it Fronti a "comportamenti di violenza".

A fine gara, lo stesso sig. Cutri entrava in campo per proteggere il direttore di gara dalle veementi proteste dei calciatori e dai presunti tentativi di aggressione da parte di un tifoso e, scortando l'arbitro fino agli spogliatoi, durante il tragitto continuava ad inveire nei suoi confronti.

A questo punto, al momento di abbandonare l'impianto, l'arbitro veniva minacciato da un tifoso, che in precedenza aveva tentato di aggredirlo e, per tutto il tragitto fino a Catanzaro, la vettura dell'arbitro veniva seguita da quella del sig. Cutri che però avrebbe messo a repentaglio la sicurezza dell'arbitro con manovre imprudenti.

Il ricorrente contesta gli addebiti.

In particolare, il sig. Cutri afferma di aver fatto di tutto per tutelare il direttore di gara, di non aver posto in essere alcun tentativo di aggressione nei suoi confronti e, come risulta dal referto del commissario di campo, di essersi impegnato a scortare l'arbitro fino a casa, senza alcun intento minaccioso; nega pertanto di aver posto in essere manovre imprudenti e di aver minacciato l'incolumità dell'arbitro con una guida spericolata.

Chiede una congrua riduzione della sanzione, affermando che il suo comportamento va inquadrato sotto il profilo della protesta, del comportamento offensivo ed irrispettoso.

Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato il referto.

Ritiene la Commissione che il Cutri ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso e che, anche l'inseguimento con l'auto ed il suo comportamento alla guida era attuato a tali fini, senza, tuttavia, che l'incolumità del direttore di gara fosse messa a repentaglio.

La sanzione deve essere conseguentemente rapportata ai fatti come individuati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a CUTRI' Giovanni Enzo al 30 SETTEMBRE 2014 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 19 GIUGNO 2014

---